

Art. 14
(Categorie diversificate per l'integrazione sociale)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:
 - a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
 - b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
 - c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
 - d) Forze di Polizia: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza);
 - e) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento;
 - f) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: da definirsi nel piano annuale di cui all'articolo 4.
2. Nel caso in cui il richiedente, per le proprie caratteristiche, rientri in più di una delle categorie previste al comma 1, l'appartenenza alla categoria è determinata sulla base del punteggio maggiore tra le condizioni familiari dichiarate, con le sole eccezioni dell'appartenenza alla categoria "Forze di Polizia" e "Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale" definita nel piano annuale, che prevalgono in ogni caso.
3. La quota percentuale di ciascuna categoria, che si applica al numero complessivo delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici appartenenti a ciascun proprietario, dedotto il numero delle unità abitative da assegnare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 13, comma 3, è la seguente:
 - a) Anziani: 30%
 - b) Famiglie monoparentali: 20%
 - c) Disabili: 15%
 - d) Famiglie di nuova formazione: 20%
 - e) Appartenenti alle forze di polizia: 10%
 - f) Altre categorie di rilevanza sociale: 5%
4. Il numero delle unità abitative derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3 e di cui al comma 3 dell'articolo 13, è arrotondato all'unità superiore se il valore decimale supera lo 0,5.
5. I singoli Comuni, nel piano annuale di cui all'articolo 4, possono incrementare o ridurre fino a 5 punti percentuali i valori stabiliti al comma 3.

6. Il valore percentuale delle categorie di cui al comma 3 permette di assegnare tutti gli alloggi presenti nell'avviso, tenendo conto che, nel caso di saturazione della relativa quota percentuale di ciascuna categoria o nell'eventualità di assenza di domande da parte di nuclei richiedenti rientranti nelle relative categorie, le unità abitative disponibili sono comunque assegnate sulla base dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza.